

Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi

Avviso importante per i Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 4 lett. b) del *"Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi"*, iscritti all'*"Elenco dei Soggetti Proponenti"* interessati alla scadenza dei 24 mesi prevista dall'art. 3.4 del *Regolamento Istitutivo del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti*.

Si ricorda ai soggetti qualificati nell'ambito dei Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 4 lett. b) del *"Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi"*, iscritti anche all'*"Elenco dei Soggetti Proponenti"*, che hanno effettuato la domanda con modello Allegato 1 Sezione B e che sono interessati alla scadenza dei 24 mesi prevista dall'art. 3.4 del *Regolamento Istitutivo del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti*, che la permanenza della validità della qualificazione dei Cataloghi Formativi dipende dal mantenimento, anche a seguito di opportuno rinnovo, dei requisiti richiesti dal *Regolamento istitutivo del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti*. In caso di regolare rinnovo di tale ultima qualificazione, non sarà quindi necessario presentare alcuna documentazione aggiuntiva per il rinnovo della qualificazione dei cataloghi formativi.

Qualora invece il Soggetto Proponente qualificato ai sensi dell'art. 4 lett. b) *"Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi"* scegliesse di non rinnovare l'iscrizione all'*"Elenco dei Soggetti Proponenti"* ai sensi del *Regolamento Istitutivo del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti*, e fosse invece interessato alla sola qualificazione del Catalogo Formativo, può procedere nelle scadenze previste dal *"Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi"* ad effettuare nuova domanda utilizzando il modello Allegato 1 Sezione A previsto per gli Operatori in possesso dei requisiti richiesti all'art. 5 del *"Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi"*.

Roma, 06/04/2017